

COMUNE DI SAN MANGO PIEMONTE
Provincia di Salerno

SETTORE TECNICO

cap. 84090 - Via Roma, 5 tel. 089/631031 fax 089/631744 C.F.80018830655 P.IVA 00701720658

“Manutenzione strade e beni di proprietà comunale”

n. del Registro Generale 871

DETERMINA DEL RESPONSABILE SETTORE TECNICO n. 192 del 20/12/2017

OGGETTO: LAVORI DI “Manutenzione strade e beni di proprietà comunale”.
- C.I.G. Z2A213F4C8
- Annulamento in autotutela della procedura di gara.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso

- che con Determina n. 188 del 19.12.2017 sono stati individuati gli elementi del contratto e dei criteri di selezione per l'affidamento dei lavori di “Manutenzione strade e beni di proprietà comunale”;
- che in data 19.12.2017 con nota prot. 20170004669 U sono stati trasmessi gli inviti con relativi allegati, per la presentazione delle offerte ai n. 5 operatori economici sorteggiati;
- che successivamente alla trasmissione dei suddetti inviti, si è riscontrato che per mero errore è stata indicata quale Categoria di riferimento la OG6 classe I (Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione) - requisito soggettivo, mentre la Categoria di riferimento doveva essere la OG 3 classe I (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari), ed in riferimento alla Categoria OG6 classe I è stata svolta tutta la procedura (sorteggio e inviti a presentare offerta).

Considerato

- che la corretta indicazione del requisito soggettivo (OG3 classe I) è uno degli elementi principali su cui si fonda tutta la procedura di gara, in quanto serve ad identificare gli operatori economici da invitare a presentare le offerte;
- che l'errata indicazione del requisito soggettivo, ha comportato che parte degli operatori economici inseriti nell'elenco complessivo degli operatori economici, aggiornato e revisionato, approvato con Determina n. 152 del 26.10.2017, aventi quale requisito soggettivo anche la Categoria OG3 classe I, non venissero considerati in fase di sorteggio e quindi erroneamente esclusi.

Tanto premesso e considerato

Rilevato che la procedura di gara si è fondata sulla errata indicazione del requisito soggettivo degli operatori economici da invitare a presentare offerta, e pertanto ha comportato sin dalla fase del sorteggio, l'erronea esclusione degli operatori economici aventi quale requisito soggettivo anche la Categoria OG3 classe I.

Atteso che la errata indicazione del requisito soggettivo, non ha consentito la corretta individuazione degli operatori economici da invitare a presentare offerta.

Ritenuto pertanto di dover procedere all'annullamento, in via di autotutela, della procedura di gara per l'affidamento dei lavori di "Manutenzione strade e beni di proprietà comunale", avviata con Determina n. 188 del 19.12.2017, in quanto fondata sulla errata indicazione dei requisiti soggettivi degli operatori economici da invitare a presentare offerta.

Visto l'art. 21-nonies della L. n. 241/90 e s.m.i.;


Visto l'art. 107, comma 3, lettera f) del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente;
2. di annullare, in via di autotutela, la procedura di gara avviata con Determina n. 188 del 19.12.2017, per i lavori di "Manutenzione strade e beni di proprietà comunale", in quanto fondata sulla errata indicazione dei requisiti soggettivi degli operatori economici da invitare a presentare offerta;
3. di assumere direttamente la relativa responsabilità;
4. di rendere la presente immediatamente esecutiva, ad ogni effetto di legge.

La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15, ai sensi del decreto L.vo 267/2000.

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso



PUBBLICAZIONE

Copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 20/12/17 e così per 15 gg. consecutivi.

Registro pubblicazioni n. _____

Il Responsabile del Settore
arch. Fabio Peluso

